



**DISCIPLINARE PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI
ATTUAZIONE DEL CAPO I TITOLO V “NEGOZI STORICI ABRUZZESI”
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 23/2018 ART. 66 E SS..**

ART. 1 (Oggetto)

La Regione Abruzzo, ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per i beni ivi contemplati, promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.

Nel perseguimento delle suddette finalità, la Regione promuove forme di coinvolgimento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

ART. 2 (Definizioni)

Per l'applicazione del presente disciplinare si assumono le seguenti definizioni:

- a) negozi storici: esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
- b) insegna: si intende non necessariamente l'elemento fisico, ma la denominazione aziendale comunemente utilizzata nei confronti della clientela e identificativa dell'impresa;
- c) stessa area: perimetro comunale.

ART. 3 (Requisiti per il riconoscimento di negozi storici)

1. Ai sensi dell'art. 67 della L.R. 23/2018 e s.m.i., per negozi storici si intendono gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande caratterizzati da una combinazione di fattori legati alla continuità nel tempo dell'attività della tipologia di prodotti offerti, alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative, all'espressività sociale, economica e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto sociale.
2. Al fine del riconoscimento di negozio storico, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) svolgimento della medesima attività da almeno quaranta anni continuativi, salvo interruzioni per eventi straordinari o calamità naturali, nello stesso locale o nella stessa area, intesa quale perimetro comunale, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie identificative;
 - b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzii il radicamento nel tempo dell'attività stessa del metodo di lavoro;
 - c) accesso dei locali su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;
 - d) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.
3. Ai fini del riconoscimento di negozio storico, gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono risultare in possesso dei requisiti di

cui al comma 2, lettere da a) a d) del presente disciplinare, per almeno quaranta anni continuativi. Il requisito della continuità nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta per un periodo non inferiore a quaranta anni senza interruzione di continuità. La sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a un anno, le variazioni nella proprietà aziendale o nella forma d'impresa non configurano interruzione di continuità, salvo casi di interruzione oltre l'anno per eventi straordinari o calamità naturali, accertati nelle forme previste dalla legge.

4. I requisiti di cui al comma 2 si considerano rispettati anche nel caso in cui:
- il locale abbia subito, nel corso del tempo, l'alternarsi di gestioni diverse, ma vi si sia sempre svolta l'attività originaria;
 - il locale sia stato per alcuni periodi, o sia attualmente, chiuso al pubblico, purché l'attività originaria risulti essere stata svolta per almeno quarant'anni e prima della richiesta di riconoscimento torni a esservi esercitata;
 - vi siano stati ampliamenti, riduzioni o aggiornamenti dell'offerta merceologica che risultano tuttavia attinenti al genere già trattato e non variazioni dello stesso.

ART. 4

(Modalità per il riconoscimento e revoca di negozio storico)

1. Il Comune competente per territorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del d.lgs. 42/2004, provvede al riconoscimento dei negozi storici. Il titolare dell'attività commerciale richiedente inoltra, al Comune territorialmente competente, apposita domanda di riconoscimento (allegato B), anche attraverso le associazioni di rappresentanza delle imprese, che provvede, in ragione della complessità dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Il comune territorialmente competente, verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare e, in caso di accoglimento, redige un provvedimento con cui riconosce l'attività commerciale quale negozio storico. Per effetto del provvedimento di accoglimento al titolare dell'esercizio commerciale riconosciuto negozio storico è concesso l'utilizzo del relativo logo, nelle modalità definite dall'art. 8 del presente disciplinare.
3. La revoca del riconoscimento è disposta dal Comune nei seguenti casi:
 - a) qualora venga meno una delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
 - b) in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o di modifica di destinazione d'uso dei locali.
4. Il comune provvede alla comunicazione al Servizio regionale competente dei provvedimenti di revoca adottati secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 5 del presente disciplinare.

ART. 5

(Modalità e termini per la trasmissione dei provvedimenti comunali di riconoscimento e revoca al Servizio regionale competente)

1. I Comuni trasmettono al Servizio regionale competente i provvedimenti comunali di riconoscimento di negozio storico entro il 30 ottobre di ogni anno.
2. È istituito presso il Servizio competente l'elenco ricognitivo regionale dei negozi storici della Regione Abruzzo. L'elenco è costituito da un patrimonio informativo accessibile per via telematica ed ha carattere pubblico. La struttura competente ne assicura e promuove la conoscenza.

3. Sono iscritte nell'elenco regionale i negozi storici riconosciuti ai sensi della L.R. 23/2018 e del presente disciplinare.
4. Il Servizio competente, sulla base delle comunicazioni effettuate dai Comuni, provvede annualmente all'iscrizione nell'elenco regionale dei negozi storici che hanno ottenuto il riconoscimento ed alla cancellazione in caso di revoca.
5. Le richieste di iscrizione nell'elenco regionale dei negozi storici devono pervenire al Servizio competente entro il 30 ottobre di ogni anno, attraverso l'accesso alla piattaforma "Sportello" della Regione Abruzzo al link: sportello.regione.abruzzo.it;
6. Le comunicazioni di revoca del riconoscimento, disposte dal Comune nei casi previsti dall'art. 4 del disciplinare, devono pervenire al Servizio competente entro il 30 ottobre di ogni anno attraverso l'accesso alla piattaforma "Sportello" della Regione Abruzzo al link: sportello.regione.abruzzo.it.
7. L'elenco regionale e gli aggiornamenti annuali sono pubblicati, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT) e sul sito internet istituzionale della Regione e consultabile nell'apposita pagina dedicata al sul sito istituzionale della Regione Abruzzo dedicata ai negozi storici

ART. 6 **(Attribuzione del logo)**

1. Per effetto del provvedimento di accoglimento rilasciato dal Comune territorialmente competente è concesso al titolare del negozio storico l'utilizzo del logo (allegato C), che in ogni caso non costituisce un marchio di qualità o di certificazione.
2. Nel logo deve essere assicurata la presenza dello stemma del Comune accanto allo stemma regionale, da collocarsi all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicitaria.
3. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 67 bis della L.R. 23/2018.

ART. 7 **(Forme e termini di collaborazione con le CCIAA Regionali)**

Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'art. 66 L.R. 23/2018, sono individuate forme di coinvolgimento delle Camere di Commercio Industria e Artigianato Abruzzesi.

Le Camere di Commercio Industria e Artigianato Abruzzesi, ai fini del reperimento dei dati e della documentazione storica relative agli esercizi commerciali richiedenti il riconoscimento di negozio storico, collaborano con i Comuni territorialmente competenti all'istruttoria, fornendo la documentazione utile riferita al soggetto richiedente il riconoscimento di negozio storico per le finalità di cui al presente disciplinare.

ART. 8 **(Trattamento dei dati personali)**

Si rimanda al codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D. lgs. 101/2018).